

COMUNE di ACCIANO

Provincia di L'Aquila

AVVISO PER PAGAMENTO SALDO IMU 2022

Si informa che entro il 16 DICEMBRE 2022 deve essere effettuato il versamento del SALDO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente

L'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha previsto l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Per gli immobili dichiarati inagibili da sisma con ordinanza sindacale è prevista, da norme dello Stato, l'esenzione totale.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, ai coniugi di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

LA BASE IMPONIBILE (VALORE SU CUI SI PAGA):

la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore della rendita, rivalutata del 5% ed applicando i moltiplicatori stabiliti per la precedente Imu, per le aree edificabili, determinando il valore di mercato in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, per gli immobili di impresa non accatastrati, si conferma quale criterio provvisorio di determinazione del valore catastale (fino al periodo di imposta in cui tali immobili sono iscritti in catasto con attribuzione della rendita) il valore attribuito a tali cespiti nelle scritture contabili dell'impresa, al lordo delle quote di ammortamento.

La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

Per il 2022 l'imposta dovuta è calcolata facendo riferimento alle aliquote approvate con Delibera di C.C. n. 20 in data 27/07/2020, valida anche per gli anni il 2021-2023 in quanto non modificata, come riepilogate nella tabella che segue.

Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell'anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata, tenendo conto delle aliquote deliberate nell'anno.

Il calcolo dell'imposta IMU, per la RATA DI SALDO, dovrà essere effettuato applicando le seguenti aliquote:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	8,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti
Aliquota ordinaria (fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti)	10,6 per mille
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

PENSIONATI ESTERI

Il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all'estero. Dal 1 gennaio 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell'IMU dovuta. Limitatamente all'anno 2022 tale agevolazione è ridotta al 37,50% ai sensi del comma 743 della L. 234 del 30.12.2021.

CODICI PER IL VERSAMENTO

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: A018

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	

Per una corretta applicazione dell'imposta si rimanda all'art. 1, cc. 738-783, legge 27/12/2019, n. 160, con cui è stata istituita la nuova Imposta IMU dal 1/1/2020, al Regolamento IMU, alla Delibera di approvazione aliquote pubblicati sul Portale Federalismo Fiscale e a tutte le norme, sentenze e giurisprudenza formatesi in materia.

Acciano, 03/12/2022

IL RESPONSABILE

(ALIMONTI)

